

APPENDICE 2 alle clausole contrattuali tipo

Principi obbligatori di protezione di cui alla clausola 5, lettera b), primo capoverso

Questi principi di tutela dei dati devono essere letti ed interpretati alla luce delle disposizioni della direttiva 95/46/CE (1).

Essi si applicano fatte salve le norme imperative di diritto nazionale, cui sia soggetto l'importatore dei dati, che non eccedano quanto necessario, in una società democratica, per i motivi elencati all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, cioè se esse costituiscono misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, di un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato o della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

1) Limitazione del fine - I dati devono essere elaborati e successivamente utilizzati ovvero ulteriormente comunicati esclusivamente ai fini specificati nell'appendice allegata alle presenti clausole contrattuali tipo. I dati non possono essere detenuti più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono stati trasferiti.

2) Qualità e proporzionalità dei dati - i dati devono essere corretti e, ove necessario, aggiornati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e non esuberanti in relazioni ai fini per cui vengono trasferiti e ulteriormente trattati.

3) Trasparenza - gli individui interessati dai dati devono essere informati sui fini del trattamento e sull'identità del responsabile dello stesso nel paese terzo, e su qualsiasi altro aspetto necessario per garantire la correttezza del trattamento, salvo che queste informazioni siano già state fornite dall'esportatore dei dati.

4) Sicurezza e riservatezza - il responsabile del trattamento è tenuto a prendere provvedimenti tecnici ed organizzativi di sicurezza appropriati ai rischi presentati dal trattamento, come accesso non autorizzato. Qualsiasi persona che agisca in virtù dell'autorità del responsabile del trattamento non deve effettuare operazioni di trattamento dei dati se non per disposizione del responsabile del trattamento stesso.

5) Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento dei dati - come previsto dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, le persone interessate dai dati hanno diritto di accedere a tutti i dati oggetto di trattamento che a loro si riferiscono, nonché il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme ai presenti principi, in particolare per il carattere incompleto o inesatto dei dati stessi. Le persone interessate dai dati devono inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati che a loro si riferiscono per validi e legittimi motivi inerenti alla loro situazione particolare.

6) Restrizioni sui trasferimenti successivi - ulteriori trasferimenti di dati personali dall'importatore dei dati ad altri responsabili del trattamento con sede in un paese terzo che non fornisca protezione adeguata o non sia assoggettato a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 96/45/CE (trasferimenti successivi) possono essere effettuati soltanto:

a) se le persone interessate dai dati abbiano dato il loro esplicito consenso al successivo trasferimento in caso si tratti di speciali categorie di dati, o abbiano avuto la possibilità di negare tale consenso negli altri casi.

Le informazioni minime che devono essere fornite alle persone interessate devono comprendere, in una lingua che gli stessi possano capire:

- gli scopi del successivo trasferimento,
- l'identità dell'esportatore di dati con sede nella Comunità,

(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

- le categorie degli ulteriori destinatari dei dati con indicazione dei paesi di destinazione, e
- l'indicazione che, qualora le persone interessate dai dati approvino il successivo trasferimento, i dati possono essere trattati da un responsabile del trattamento con sede in un paese ove non vi è un livello adeguato di protezione della riservatezza degli individui, oppure,

ovvero

b) se l'esportatore e l'importatore dei dati convengano il rispetto delle clausole contrattuali tipo con un altro responsabile del trattamento, che diviene nuova parte contraente delle clausole stesse e assume gli stessi obblighi dell'importatore dei dati.

7) Speciali categorie di dati - nel caso che il trattamento riguardi dati che possano rivelare l'origine razziale o etnica, ovvero le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, nonché dati relativi a reati, condanne penali o provvedimenti di sicurezza, devono essere previste ulteriori salvaguardie ai sensi della direttiva 95/46/CE, ed in particolare idonee misure di sicurezza come trasmissione cifrata o registrazione di ogni accesso ai dati.

8) Marketing diretto - quando i dati vengono trattati a fini di marketing diretto, devono essere previste procedure tali da consentire ai soggetti dei dati di negare in qualsiasi momento il proprio consenso all'utilizzazione a tali fini dei dati che li riguardano.

9) Decisioni individuali automatizzate - le persone interessate dai dati hanno il diritto di non essere assoggettati a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di dati, a meno che non vengano presi altri provvedimenti per salvaguardare i loro legittimi interessi ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 95/46/CE. Qualora l'obiettivo del trasferimento sia una decisione automatizzata ai sensi del citato articolo 15 la persona interessata deve avere il diritto di conoscere le motivazioni su cui si basa detta decisione.

APPENDICE 3
alle clausole contrattuali tipo

Principi obbligatori di protezione di cui alla clausola 5, lettera b), secondo capoverso

1) Limitazione del fine - I dati devono essere elaborati e successivamente utilizzati ovvero ulteriormente comunicati esclusivamente ai fini specificati nell'appendice allegata alle presenti clausole contrattuali tipo. I dati non possono essere detenuti più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono stati trasferiti.

2) Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento dei dati - come previsto dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, le persone interessate dai dati hanno diritto di accedere a tutti i dati oggetto di trattamento che a loro si riferiscono, nonché il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme ai presenti principi, in particolare per il carattere incompleto o inesatto dei dati stessi. Le persone interessate dai dati devono inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati che a loro si riferiscono per validi e legittimi motivi inerenti alla loro situazione particolare.

3) Restrizioni sui trasferimenti successivi ulteriori trasferimenti di dati personali dall'importatore dei dati ad altri responsabili del trattamento con sede in un paese terzo che non fornisca protezione adeguata o non sia assoggettato a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 96/45/CE (trasferimenti successivi) possono essere effettuati soltanto:

a) se le persone interessate dai dati abbiano dato il loro esplicito consenso al successivo trasferimento in caso si tratti di speciali categorie di dati, o abbiano avuto la possibilità di negare tale consenso negli altri casi.

Le informazioni minime che devono essere fornite alle persone interessate devono comprendere, in una lingua che gli stessi possano capire:

- gli scopi del successivo trasferimento,
- l'identità dell'esportatore di dati con sede nella Comunità,
- le categorie degli ulteriori destinatari dei dati con indicazione dei paesi di destinazione,
- l'indicazione che, qualora le persone interessate dai dati approvino il successivo trasferimento, i dati possono essere trattati da un responsabile del trattamento con sede in un paese ove non vi è un livello adeguato di protezione della riservatezza degli individui,

ovvero

b) se l'esportatore e l'importatore dei dati convengano il rispetto delle clausole contrattuali tipo con un altro responsabile del trattamento, che diviene nuova parte contraente delle clausole stesse e assume gli stessi obblighi dell'importatore dei dati.

PAGINA BIANCA

**GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO ALLA TUTELA
DEI DATI PERSONALI (ART. 29)****120 RACCOMANDAZIONE 1/2000 SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/46/CE (*)**

Adottata il 3 febbraio 2000

Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dati personali

istituito a seguito della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (1),

visti gli articoli 29 e 30, paragrafi 1, lettera a) e 3, della direttiva,

visto il suo regolamento interno, in particolare gli articoli 12 e 14,

considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato, come è stato modificato dal trattato di Amsterdam, consistono nel realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nell'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, nel promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita delle sue popolazioni, nel preservare e rafforzare la pace e la libertà e nel promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dal trattato, dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

considerando che la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati richiede agli Stati membri di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone, in particolare il loro diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali;

considerando che la direttiva forma parte delle misure comunitarie indispensabili per eliminare gli ostacoli ai flussi di dati personali nelle varie sfere dell'attività economica, amministrativa e sociale in seno al mercato interno e che a tal fine essa mira ad armonizzare le norme relative al trattamento dei dati personali offrendo un elevato livello di protezione nella Comunità;

considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato all'unanimità il recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali entro il 24 ottobre 1998,

ha adottato la presente raccomandazione:

Il gruppo rileva che, finora, gran parte degli Stati membri non ha ancora promulgato la legge per il recepimento della direttiva 95/46/CE nella loro legislazione nazionale (2).

(*) 5139/99/IT/DEF WP 30.

1 Gazzetta ufficiale L 281 del 23/11/1995, pag. 31, disponibile sul sito: <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprof/index.htm>

2 Cfr. tabella di attuazione della DG Mercato interno, disponibile sul sito indicato alla nota 1.

Il gruppo, istituito dalla direttiva 95/46/CE, è un organo indipendente di consulenza dell'UE per la protezione dei dati e della vita privata (3). Esso ha in particolare il compito di esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea (4).

Il gruppo deplora il fatto che non tutti gli Stati membri abbiano attuato la direttiva entro i termini prescritti. Tale ritardo fa sì che continuino ad esistere regimi diversi che comportano un'insicurezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati personali, quali imprese e amministrazioni, nonché i diritti delle persone.

Nei suoi lavori svolti finora (5) il gruppo si è basato sulla direttiva e, nei limiti del possibile, sulle legislazioni nazionali che la recepiscono. Peraltro, il gruppo non può svolgere interamente il suo mandato e contribuire in tal modo all'applicazione uniforme delle misure nazionali miranti a garantire la libera circolazione dei dati personali nell'Unione e al di fuori di essa senza poter disporre di un quadro completo delle legislazioni nazionali.

Il gruppo gradirebbe inoltre attirare l'attenzione sugli sforzi intrapresi da taluni paesi terzi per proteggere il diritto fondamentale alla vita privata sul territorio di loro giurisdizione e per garantire un livello di protezione adeguato per i trasferimenti di dati personali dall'Unione europea (6) come previsto dalla direttiva.

Il gruppo teme che trasferimenti di dati personali verso paesi che non hanno intrapreso tali sforzi e non hanno recepito la direttiva rischiano di causare una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone garantiti dalla direttiva.

Tenuto conto di quanto detto in precedenza, il gruppo rammenta agli Stati membri l'importanza del loro obbligo di ottemperare alla direttiva al fine della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. Il gruppo è a conoscenza dell'azione intrapresa dalla Commissione europea per avviare le procedure di infrazione contro gli Stati membri che non osservano l'obbligo di segnalare le misure di attuazione (7) e approva appieno tutti gli sforzi volti a garantire una rapida attuazione della direttiva.

Il gruppo raccomanda quindi agli Stati membri, Governi e Parlamenti inclusi, di adottare tempestivamente le misure necessarie per attuare la direttiva il più rapidamente possibile.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2000

Per il gruppo

Il Presidente

Peter J. HUSTINX

3 Cfr. articolo 29, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 95/46/CE.

4 Cfr. articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

5 Cfr. pareri, raccomandazioni e documenti di lavoro adottati dal gruppo sul sito indicato alla nota 1.

6 Cfr. il principio di protezione adeguata di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. Cfr. altresì il parere 5/99 riguardo al livello di protezione in Svizzera e il parere 6/99 riguardante il livello di protezione in Ungheria, come pure i pareri 1/99, 2/99 e 4/99 e altri documenti riguardanti il dialogo sull'"Approdo sicuro" con gli Stati Uniti disponibili sul sito di cui alla nota 1. Attualmente vari paesi stanno consolidando o sviluppando le loro politiche in materia di protezione dei dati e di vita privata.

7 Cfr. articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. La Commissione ha trasmesso pareri motivati agli Stati membri inadempienti e sta attualmente preparando un'ulteriore azione (cfr. comunicato stampa del 29 luglio, disponibile sul sito indicato alla nota 1).

GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI (*)**PARERE 1/2000****121 SU ALCUNI ASPETTI DEL COMMERCIO ELETTRONICO RELATIVI ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (APPROVATO IL 3 FEBBRAIO 2000)****1. Introduzione**

L'UE sta attualmente preparando una proposta di direttiva su alcuni aspetti del commercio elettronico (1). Come già in passato, il Gruppo di lavoro per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 29 (2) intende recare un contributo costruttivo al rafforzamento del quadro giuridico del commercio elettronico. Mediante il presente parere, il Gruppo di lavoro desidera richiamare l'attenzione su un problema di protezione dei dati sollevato dal commercio elettronico, e illustrare in quale modo tale problema viene trattato nella legislazione europea. Il quadro giuridico per la protezione del diritto fondamentale alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali è già stato realizzato mediante la direttiva 95/46/CE, che fissa i principi generali per la protezione dei dati, nonché la direttiva 97/66/CE, che integra tali principi per il settore delle telecomunicazioni.

Il Gruppo di lavoro esprime la propria soddisfazione per il fatto che il testo attualmente in corso di approvazione contiene un esplicito chiarimento, mediante un nuovo considerando e un nuovo articolo 1(4)(b), sulla corretta e integrale applicazione della legislazione per la protezione dei dati (3) ai servizi internet. Ciò significa che l'applicazione della direttiva sul commercio elettronico deve essere integralmente conforme ai principi della protezione dei dati.

Il Gruppo di lavoro ha già prestato notevole attenzione ai problemi di tutela dei dati su internet, in modo particolare con una serie di pareri nel 1999 su tre importanti problemi relativi alle caratteristiche specifiche delle nuove tecnologie dell'informazione.

Il Gruppo ha così formulato un parere sull'informazione del settore pubblico (4), e due raccomandazioni rispettivamente sull'elaborazione automatica ed invisibile dei dati personali su internet (5) e sulla conservazione dei dati sul traffico da parte dei fornitori di servizi internet a fini giudiziari (6). Nel contesto del commercio elettronico, si pone anche un quarto problema. Il Gruppo di lavoro desidera pertanto formulare un'interpretazione della maniera in cui le norme europee per la protezione dei dati si applicano all'elaborazione di dati a fini di spedizioni elettroniche (mailing) di massa.

2. Il problema dei mailing elettronici

Per lanciare una campagna pubblicitaria o effettuare un mailing commerciale, un'impresa deve acquistare un elenco esteso e appropriato di indirizzi di clienti potenziali. Vi sono tre modi in cui una socie-

(*) 5007/00/IT/def. WP28

1 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno. COM (1999) 427 def. L'accordo politico sul testo è stato raggiunto in sede di Consiglio dei Ministri il 7 dicembre 1999; fra breve sarà formalmente approvata una posizione comune in vista di una seconda lettura da parte del Parlamento europeo. Vedi comunicato stampa IP/99/952 pag. 1 e 4.

2 Istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, vedi nota 3 infra.

3 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GU L 281/31 del 23 novembre 1995, e direttiva 97/66 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, GU L 24/1 del 30 gennaio 1998, disponibili presso:

<http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/law/index.htm>

4 Parere 3/99 sulle informazioni del settore pubblico e sulla protezione dei dati personali, approvato il 3 maggio 1999: WP 20 (5055/99). Tutti i documenti approvati dal Gruppo di lavoro sono disponibili all'indirizzo seguente: <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm>

5 Raccomandazione 1/99 sull'elaborazione automatica ed invisibile dei dati personali su Internet mediante Software e Hardware, approvata il 23 febbraio 1999: WP 17 (5093/98).

6 Raccomandazione 3/99 sulla conservazione dei dati di traffico da parte di fornitori di servizi internet a fini giudiziari, approvata il 7 settembre 1999: WP 25 (5085/99).

tà può acquisire indirizzi e-mail su Internet: raccolta diretta di clienti o visitatori di siti web; elenchi preparati da terzi (7); e raccolta su spazi internet pubblici, come guide, newsgroup o chat-room.

Un aspetto particolare delle spedizioni postali *elettroniche* è che mentre per il mittente il costo è estremamente basso rispetto ai metodi di direct marketing tradizionali, vi è un costo per il destinatario in termini di tempo di collegamento. Questo stato di cose costituisce pertanto un chiaro incentivo all'impiego su vasta scala di questo strumento di marketing, ignorando i problemi di protezione dei dati e quelli causati dalla spedizione elettronica.

Dal punto di vista dei cittadini, il problema ha tre aspetti: primo, la raccolta dell'indirizzo e-mail senza il consenso o la conoscenza dell'interessato; secondo, l'arrivo di notevoli quantitativi di pubblicità indesiderata; terzo, il costo del tempo di collegamento. A questo proposito, l'aspetto più cospicuo è costituito dal cosiddetto "spam" (8) ("robaccia" o "spazzatura"). Lo spamming è l'invio di posta elettronica non richiesta, solitamente a carattere commerciale, in grossi quantitativi e in diverse riprese, a individui con i quali il mittente non ha alcun precedente contatto. Il fenomeno di solito si verifica successivamente alla raccolta di un indirizzo elettronico in uno spazio pubblico Internet. Dal punto di vista del mercato interno, il problema che ne deriva è la possibilità che regolamenti nazionali divergenti in materia di comunicazioni elettroniche commerciali possano costituire barriere al commercio. Ambedue gli aspetti hanno influito sullo sviluppo della legislazione comunitaria.

3. La legislazione comunitaria e la sua applicazione alle spedizioni elettroniche

È già stato osservato che, in generale, il commercio elettronico è soggetto alla legislazione sulla protezione dei dati (9). Le spedizioni elettroniche di massa costituiscono un esempio specifico di come i problemi di protezione dei dati sollevati dal commercio elettronico possono essere risolti con l'applicazione dei principi giuridici delle due direttive. La direttiva a carattere generale stabilisce che i dati personali devono essere raccolti lecitamente a fini espliciti, legittimi e specificati, e che devono essere trattati in maniera equa e legittima conformemente a tali espliciti principi (10). Anche il trattamento dei dati deve essere effettuato su base legittima, come consenso, contratto, obbligo di legge o legittimo interesse (11). Inoltre, l'interessato deve essere informato del previsto trattamento (12), e deve avere la possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di marketing diretto (13). La direttiva sulla riservatezza delle telecomunicazioni lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se applicare norme che offrono la possibilità di scelta in positivo o in negativo ("opt-in" e "opt-out") in fatto di comunicazioni commerciali non richieste (14). Alle norme sulla protezione dei dati si aggiungono alcuni requisiti legati alla tutela dei consumatori. La direttiva sulle vendite a distanza richiede ad esempio che i consumatori abbiano come minimo il diritto di opporsi all'invio su posta elettronica di comunicazioni a distanza (15).

La direttiva sul commercio elettronico, una volta approvata, potrà stabilire espressamente, all'articolo 7, due elementi a carattere *tecnico*: l'obbligo di identificare come tale la posta elettronica a carattere commerciale, e l'obbligo di consultare e rispettare i registri di esclusione ove stabiliti dalle normative nazionali. Ma il considerare e l'articolo 1(4)(b) chiariscono che la direttiva non intende modificare in alcun modo i principi e i requisiti *giuridici* stabiliti dall'esistente quadro legislativo illustrato sopra. Dato che la legislazione sulla protezione dei dati si applica integralmente al commercio elettronico, il recepimento della direttiva sul commercio elettronico deve essere integralmente coerente con i principi per la protezione dei dati. Ciò significa, in primo luogo, che per quanto riguarda la protezione dei dati la legge nazionale applicabile ad una società responsabile del trattamento di dati personali continuerà ad essere quella del paese dell'UE in cui la società risiede (16). Ciò significa anche che la direttiva sul commercio

7 Gli elenchi preparati da terzi possono essere compilati sulla base di dati raccolti direttamente dalla clientela o sulla base di dati raccolti in siti pubblici.

8 L'argomento è stato trattato nella relazione sulle spedizioni elettroniche e la protezione dei dati personali approvata dal CNIL il 14 ottobre 1999, disponibile su www.cnil.fr. Le sezioni 2 e 3 del presente parere si basano in parte su tale relazione.

9 Documento di lavoro: Elaborazione dei dati personali su Internet. Approvato il 3.2.1999: WP 16 (5013/99).

10 Direttiva 95/46/CE, articolo 6.

11 Direttiva 95/46/CE, articolo 7.

12 Direttiva 95/46/CE, articolo 10.

13 Direttiva 95/46/CE, articolo 14.

14 Direttiva 97/66, articolo 12. Si può anche sostenere che l'impiego della posta elettronica a fini di marketing diretto debba essere considerato equivalente a quello di sistemi automatizzati di chiamata, che richiedono il consenso degli interessati.

15 Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, GU L 144/19 del 4 giugno 1997, articolo 10 (la posta elettronica è espressamente compresa in virtù dell'articolo 2(4) ed allegato 1); disponibile su: http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lel/dat/1997/en_3971.0007.html

elettronico non può impedire agli Stati membri di obbligare le imprese ad ottenere in anticipo il consenso degli interessati prima di effettuare comunicazioni commerciali (17), né può impedire l'utilizzazione anonima di internet (18).

Il Gruppo di lavoro ritiene che queste norme costituiscano una chiara risposta ai problemi di riservatezza sollevati nella sezione 2 supra, e che esse definiscano chiaramente i diritti e i doveri di tutti gli interessati. È necessario distinguere due situazioni:

- Se un indirizzo e-mail viene raccolto da una società *direttamente presso l'interessato* in vista dell'effettuazione di mailing elettronici da parte della società stessa, o di terzi a cui l'indirizzo possa essere successivamente ceduto, la società in questione deve informare l'interessato al momento in cui ne trascrive l'indirizzo (19). L'interessato, inoltre, come minimo, deve avere la possibilità, al momento della raccolta e successivamente in qualsiasi momento, di opporsi all'utilizzazione dell'indirizzo, e ciò in maniera facile ed elettronica, come ad esempio cliccando su un'apposita casella, sia per quanto riguarda le utilizzazioni effettuate dalla società originale che per quelle effettuate successivamente da altre imprese che abbiano ricevuto i dati da quella originale (20). Alcune norme nazionali di recepimento delle direttive interessate prevedono persino l'obbligo di richiedere il consenso preventivamente. I requisiti dell'articolo del progetto di direttiva sul commercio elettronico in materia di comunicazioni commerciali non richieste permetterebbero di integrare a livello tecnico tali norme stabilendo l'obbligo di consultare un registro presso il fornitore di servizi Internet, senza peraltro sminuire in alcun modo gli obblighi generali applicabili ai responsabili del controllo dei dati.

- Se un indirizzo e-mail viene raccolto in uno *spazio pubblico di Internet*, il suo impiego per mailing elettronici sarebbe contrario alla pertinente legislazione comunitaria, e ciò per tre ragioni. Primo, il fatto potrebbe essere considerato come un trattamento "sleale" dei dati personali ai sensi dell'articolo 6(1)(a) della direttiva generale. Secondo, sarebbe contrario al principio della finalità di cui all'articolo 6(1)(b) di tale direttiva, in quanto l'interessato aveva reso noto il suo indirizzo e-mail per motivi del tutto diversi, ad esempio la partecipazione ad un newsgroup. Terzo, dato il citato squilibrio dei costi e il fastidio recato al destinatario, tali spedizioni non possono essere considerate giustificate in termini dell'equilibrio di interessi di cui all'articolo 7(f) (21).

4. Conclusioni

Questo parere non costituisce la posizione finale del Gruppo di lavoro sull'interazione fra il commercio elettronico e la protezione dei dati. L'obiettivo è di richiamare l'attenzione sui problemi sollevati da un tipo particolare di elaborazione dei dati che attualmente costituisce oggetto di dibattito in molte sedi, e di contribuire ad una migliore comprensione del quadro giuridico applicabile al commercio elettronico. Può darsi che vi siano altri aspetti del commercio elettronico, oltre quelli già trattati dal Gruppo di lavoro, che richiedano una guida interpretativa o un approccio comune. Pertanto, il Gruppo di lavoro ritiene necessario sviluppare una politica comune su aspetti che vanno dal cyber-marketing ai pagamenti elettronici ed alle tecnologie per il potenziamento (enhancing) della privacy. Il gruppo ha incaricato l'"Internet Task Force" di proseguire i lavori in tal senso. Sono previsti diversi risultati, fra cui raccomandazioni su misure a carattere tecnico relative allo spam, o l'omologazione dei siti web in conformità ad un elenco comune di principi europei basati sulle direttive per la protezione dei dati.

Bruxelles, 3 febbraio 2000

Per il Gruppo di lavoro

Il Presidente

Peter J. HUSTINX

16 Direttiva 95/46/CE, articolo 4.

17 Vedi articolo 12 della direttiva 97/66/CE.

18 Vedi considerando 6a della proposta modificata, nota 1 supra.

19 Direttiva 95/46/CE, articolo 10.

20 Direttiva 95/46/CE, articolo 14.

21 Ove si stabilisce (oltre a diversi altri casi che possono giustificare il legittimo trattamento dei dati) che il trattamento dei dati personali sia "necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento . . . a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata.

PARERE 2/2000**122** CONCERNENTE LA REVISIONE DEL QUADRO GIURIDICO DELLE TELECOMUNICAZIONI (APPROVATO IL 3 FEBBRAIO 2000)**Introduzione**

Il Gruppo di lavoro per il trattamento dei dati personali (1) ha preso nota della Comunicazione della Commissione europea (2) concernente la revisione generale dell'esistente quadro giuridico delle telecomunicazioni a livello europeo.

Nel contesto della pubblica consultazione indetta dalla Commissione europea fino al 15 febbraio 2000, il Gruppo di lavoro desidera sottolineare l'importanza delle questioni di protezione dei dati sollevate in tale contesto.

Inoltre, Il Gruppo di lavoro auspica la possibilità di partecipare costruttivamente alla revisione del quadro giuridico delle telecomunicazioni.

Principali problemi relativi alla protezione dei dati nel contesto della revisione del quadro giuridico

Nel contesto della prevista revisione generale del quadro giuridico delle telecomunicazioni, verrà anche rivista e aggiornata l'esistente direttiva concernente il trattamento dei dati personali e la protezione della riservatezza nel settore delle telecomunicazioni 3.

L'art. 14, paragrafo (3), di questa direttiva incarica il Gruppo di lavoro istituito dalla Direttiva 95/46/CE di svolgere i compiti previsti da tale direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni, che sono oggetto della Direttiva 97/66/CE.

L'art. 30 della direttiva generale sulla protezione dei dati specifica i compiti del Gruppo di lavoro. Uno di essi è di consigliare la Commissione europea in merito a ogni progetto di modifica della direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà.

Nei precedenti pareri, il Gruppo di lavoro ha già sottolineato la necessità di tenere conto di nuovi sviluppi tecnologici (4) che potrebbero chiamare in causa la protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza.

Per questo motivo, il Gruppo di lavoro è favorevole all'aggiornamento della direttiva in quanto ciò possa consentire di affrontare in maniera più specifica i problemi di protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni, mantenendo o anche rafforzando l'esistente livello di protezione.

Non bisogna però dimenticare che la direttiva specifica 97/66/CE ha funzioni puramente complementari nei riguardi della direttiva generale 95/46/CE dal punto di vista della definizione di specifiche norme giuridiche e tecniche (5). Per la revisione della direttiva specifica, sarà necessario tenere conto in maniera coerente dei disposti della direttiva generale 95/46/CE per la protezione dei dati, che si applli-

(*) 5009/00/IT/def. WP29

1 Istituito in virtù dell'art. 29 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281. 23 novembre 1995, pag. 31. Disponibile presso: <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/law/index.htm>

2 Documento COM (1999) 339.

3 Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997, Gazzetta ufficiale L 24, Volume 41 del 30 gennaio 1998.

4 Tra l'altro, nel Documento di lavoro "Trattamento dei dati personali su Internet", approvato il 23 febbraio 1999, documento 5013/99/IT/def. WP 16.

Tutti i documenti approvati dal Gruppo di lavoro sono disponibili presso:

<http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm>

5 In tutti i casi non specificatamente coperti dalla Direttiva 97/66/CE, come gli obblighi del controllore, i diritti degli individui e i servizi di telecomunicazione non disponibili pubblicamente, si applica la Direttiva 95/46/CE (vedi considerando 11 della Direttiva 97/66/CE).

cano a qualsiasi trattamento dei dati personali che rientri nella portata della direttiva stessa indipendentemente dai mezzi tecnici utilizzati.

La direttiva specifica deve evidentemente non solo proteggere i diritti fondamentali degli individui ma anche tenere conto di altri legittimi interessi, come quelli della confidenzialità e integrità delle pubbliche telecomunicazioni.

Il testo della Comunicazione della Commissione europea sottolinea che la prevista revisione presterà particolare attenzione alla terminologia utilizzata dalla direttiva 97/66/CE al fine di chiarire esplicitamente che tale direttiva copre anche i nuovi servizi e le nuove tecnologie, evitando in tal modo possibili ambiguità e facilitando un'applicazione coerente dei principi per la protezione dei dati.

Il Gruppo di lavoro è favorevole ad una tale revisione della terminologia ai fini citati.

Come correttamente enunciato dalla Comunicazione della Commissione, il quadro giuridico delle telecomunicazioni deve applicarsi ai servizi Internet allo stesso modo in cui si applica alle altre forme di comunicazione.

Il Gruppo di lavoro ha già sollevato la questione nei precedenti pareri, dichiarando chiaramente che il trattamento dei dati personali su Internet deve rispettare i principi di protezione dei dati esattamente come nel caso delle comunicazioni *off-line* (6). Il trattamento dei dati personali su Internet deve essere pertanto considerato alla luce di ambedue le direttive sulla protezione dei dati.

Il Gruppo di lavoro, ed in particolare l'*"Internet Task Force"* creata nell'ambito del gruppo stesso, desidera offrire alla Commissione le proprie competenze specifiche in materia di protezione dei dati in vista dell'esame dei problemi relativi a Internet che dovranno essere trattati nel quadro della revisione generale della legislazione sulle telecomunicazioni.

Un altro interessante problema sollevato dalla Comunicazione della Commissione è l'impatto crescente del software e delle configurazioni tecnologiche software.

Il Gruppo di lavoro ha già dedicato una certa attenzione a questo problema, in particolare nella raccomandazione 1/99 sul trattamento invisibile e automatico dei dati personali su Internet mediante software e hardware (7). In tale raccomandazione il Gruppo di lavoro ha incoraggiato l'industria del software e dell'hardware a creare prodotti Internet rispettosi dei principi della riservatezza e tali da fornire gli strumenti necessari per l'ottemperanza alle norme europee sulla protezione dei dati.

Il Gruppo di lavoro ritiene che il ruolo sempre più importante del software nel campo delle telecomunicazioni debba essere preso in considerazione nell'ambito della revisione della direttiva, particolarmente dal punto di vista della responsabilità di tutti gli operatori coinvolti nel trattamento dei dati personali.

La revisione della direttiva potrebbe costituire inoltre una buona occasione per un riesame delle diverse responsabilità che gli operatori di reti e i fornitori di servizi dovrebbero avere a questo proposito.

Uno degli obiettivi della revisione del quadro legislativo delle telecomunicazioni è lo sviluppo della legislazione europea in direzione neutrale sotto il profilo delle tecnologie.

Il Gruppo di lavoro è d'accordo con questo obiettivo. Questa intenzione, peraltro, non deve impedire al legislatore europeo di elaborare un nuovo quadro giuridico che consideri adeguatamente i problemi specifici sollevati dai nuovi sviluppi tecnologici del settore.

Il Gruppo desidera inoltre sottolineare che la nuova direttiva dovrebbe stabilire il principio che tutte le tecnologie, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche, devono rispettare, e possibilmente proteggere, la riservatezza.

Conclusioni

In termini generali, il Gruppo di lavoro è favorevole all'aggiornamento della direttiva 97/66/CE allo scopo di affrontare in maniera specifica i problemi di protezione dei dati del settore delle telecomunicazioni nel mantenimento o, se necessario, nel miglioramento del livello esistente di protezione. Il Gruppo di lavoro annette la massima importanza ad un elevato livello di protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni e, in particolare, alla garanzia della confidenzialità e integrità delle comunicazioni.

6 Vedi anche la Dichiarazione ministeriale alla Conferenza di Bonn sulle Reti globali, giugno 1997, disponibile presso: <http://www2.echo.lu/bonn/conference.html>.

7 Raccomandazione 1/99 approvata dal Gruppo di lavoro il 23 febbraio 1999, documento 5093/98/IT/def. WP 17.

Pur essendo favorevole all'aggiornamento e miglioramento del quadro giuridico delle telecomunicazioni, il Gruppo di lavoro desidera sottolineare l'importanza di un tempestivo recepimento a livello nazionale dell'attuale direttiva nel settore delle telecomunicazioni. Il Gruppo invita pertanto la Commissione a dichiarare esplicitamente che il nuovo quadro giuridico entrerà in vigore soltanto fra alcuni anni, e che nel frattempo gli Stati membri devono proseguire l'elaborazione delle rispettive legislazioni nazionali sulla base dell'esistente quadro giuridico.

Il Gruppo di lavoro desidera incoraggiare la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni, pareri e documenti redatti dal presente Gruppo di lavoro in merito ai problemi a cui si riferisce la comunicazione sul processo di revisione.

Il presente parere non costituisce in alcun modo la posizione definitiva del Gruppo di lavoro sull'argomento. Il Gruppo di lavoro desidera contribuire alle ulteriori discussioni nonché alla formulazione di proposte specifiche, se desiderato, in vista delle fasi successive della procedura di revisione.

Bruxelles, 3 febbraio 2000

Per il Gruppo di lavoro

Il Presidente

Peter J. HUSTINX

123 **PARERE 5/2000 SULL'USO DEGLI ELENCHI PUBBLICI PER I SERVIZI DI RICERCA DERIVATA O A CRITERI MULTIPLI (ELENCHI DERIVATI)**
(APPROVATO IL 13 LUGLIO 2000)

1. Introduzione

Nel quadro del processo di liberalizzazione del settore europeo delle telecomunicazioni, nuove società offrono servizi in precedenza forniti solo dai tradizionali operatori delle telecomunicazioni. Per tale motivo, sempre più di frequente, vengono resi disponibili nuovi prodotti, tra i quali elenchi telefonici in formato elettronico. Tali elenchi, contenenti nome, indirizzo e numero telefonico di milioni di cittadini europei dei vari Stati membri, vengono commercializzati in numerosi paesi europei e riportano informazioni sui cittadini del paese nel quale ha sede il servizio o la società e su quelli di altri paesi dell'UE. I supporti più utilizzati per la distribuzione di tali prodotti sono i CD ROM e i siti *web* su Internet.

Una delle principali innovazioni introdotte dalla pubblicazione elettronica è la possibilità di offrire in modo semplice ed economico funzioni avanzate per il trattamento delle informazioni presenti negli elenchi telefonici. Tali funzioni si riferiscono principalmente alla possibilità di utilizzare criteri di ricerca avanzati per rivelare informazioni presenti nell'elenco stesso.

In effetti, tali prodotti offrono in genere servizi di ricerca derivata o a criteri multipli. Oltre ai tradizionali metodi di ricerca che consentono di trovare il numero telefonico di un dato abbonato a partire dal suo nome, i nuovi servizi permettono di accedere, mediante metodi di ricerca multipla, ai dati personali di un determinato abbonato o addirittura di un gruppo di abbonati i cui dati personali corrispondono ai criteri di ricerca.

Quale esempio delle funzioni di questi nuovi tipi di ricerca, vanno ricordate la possibilità di risalire al nome e all'indirizzo di un abbonato telefonico indicandone il numero di telefono e quella di effettuare una ricerca basata sull'indirizzo, tramite la quale è possibile reperire il nome e il numero telefonico degli

abbonati partendo dal loro indirizzo. Sarebbe tecnicamente possibile ottenere persino il nome e il numero telefonico di tutti gli abbonati che abitano in una data zona (ad esempio, una strada).

Questa nuova funzione potrebbe comportare un radicale cambiamento nelle prospettive di *privacy* dei cittadini in relazione ai dati personali conservati negli elenchi pubblici. In realtà, prima dell'esistenza di questi nuovi prodotti, quando una persona comunicava il proprio numero di telefono a un terzo, ciò non implicava, in circostanze normali, la possibilità di ottenere ulteriori informazioni da quel dato; ora, tuttavia, grazie alla presenza sul mercato di tali prodotti, la situazione è mutata radicalmente: la semplice rivelazione, intenzionale o casuale, di un numero telefonico potrebbe costituire la chiave per accedere ad un numero di informazioni pari in genere a quello che compare su un biglietto da visita, compreso il nome, l'indirizzo e, in taluni casi, la professione e l'impiego. Inoltre, la semplice conoscenza della bolletta telefonica dettagliata di un cittadino, nella quale sono riportati i soli numeri chiamati, consentirebbe di ottenere un elenco dei nomi e degli indirizzi delle persone da lui chiamate durante un determinato lasso di tempo.

È necessario altresì tenere in considerazione un'altra categoria di prodotti contenenti informazioni geografiche, quali piante di città, e anche dati che comprendono le fotografie di tutte le abitazioni di una città. Tali informazioni possono essere collegate con semplicità all'indirizzo che compare in un elenco telefonico che consente le ricerche a criteri multipli. Enormi possibilità si aprono poi combinando tali informazioni con quelle provenienti da altre fonti, quali i registri di dominio pubblico. La quantità di informazioni ottenibili per il semplice fatto di disporre di un numero telefonico va, pertanto, ben oltre quanto un cittadino medio può ragionevolmente aspettarsi (1).

2. Analisi giuridica

La direttiva 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (2) recita al considerando 21 che "(...) gli elenchi sono ampiamente distribuiti e disponibili al pubblico; che il diritto al rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche richiedono che gli abbonati possano determinare in quale misura i loro dati personali debbano essere pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere questa possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche". D'altronde, l'articolo 11 sancisce il principio che i dati personali raccolti negli elenchi telefonici debbano limitarsi "(...) agli elementi necessari per identificare un abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari".

A parte quanto esposto in precedenza, l'articolo 11 sancisce inoltre che l'abbonato "(...) ha il diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati a fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso".

Inoltre, la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (3), all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sancisce che i dati personali devono essere "rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità". In tal senso, lo scopo degli elenchi telefonici convenzionali è quello di rivelare il numero telefonico di un abbonato a partire dalla conoscenza del nome dell'abbonato (l'indirizzo è necessario solo in caso di omonimia) e l'uso di tali dati personali è circoscritto a quello scopo specifico. Pertanto, l'utilizzo di questi elenchi per reperire dati personali relativi a una persona fisica a partire da un determinato numero telefonico del quale si ignora l'abbonato oppure i nomi e i numeri telefonici delle persone che abitano in una determinata zona rappresenta un uso completamente diverso da quel-

1 I rappresentanti delle autorità per la tutela dei dati personali di Austria, Danimarca e Portogallo hanno espresso il parere che nei loro paesi le pratiche di ricerche derivate non abbiano comportato, a tutt'oggi, l'insorgere di problemi specifici. Il rappresentante danese si è astenuto dal voto.

2 Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni:

GU L 24 del 30 gennaio 1998, p. 1. Disponibile all'indirizzo:

<http://158.169.50.95:10080/legal/en/dataprot/protection.html>

3 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati:

GU L 281 del 23 novembre 1995, p. 31. Disponibile all'indirizzo:

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/law/index.htm

lo che un consumatore può ragionevolmente attendersi per il fatto di essere stato inserito nell'elenco. Si tratta, pertanto, di una nuova finalità che non è compatibile con quella iniziale (cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 95/46/CE) (4).

Le ricerche derivate possono, tuttavia, rivelarsi di grande utilità e non dovrebbero essere proibite in quanto tali. Allo scopo di rendere tale elaborazione equa e legale è necessario rispettare le condizioni della direttiva.

Poiché l'utilizzo dei dati personali inseriti negli elenchi pubblici per servizi di ricerca derivata o a criteri multipli è una finalità di recente introduzione, i responsabili del trattamento dei dati sono tenuti ad informarne le persone interessate (articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE).

Inoltre, per essere legittimo tale trattamento deve rispettare anche uno dei criteri previsti all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. In base all'articolo 7, lettera f), il trattamento può essere legittimo se è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure dei terzi e a condizione che non prevalgano gli interessi della persona alla tutela dei propri diritti fondamentali.

Al fine di garantire l'equilibrio tra gli interessi, sono stati individuati e valutati gli interessi ed i rischi per la *privacy* in gioco. In tal senso, la direttiva 97/66/CE offre indicazioni utili: è possibile inserire in elenchi pubblici convenzionali le informazioni minime necessarie per identificare un abbonato, a meno che l'abbonato non si opponga alla pubblicazione di tali informazioni. Tuttavia, è richiesto il consenso dell'abbonato quando si tratta di informazioni aggiuntive o di funzioni complementari dell'elenco pubblico. Per quanto riguarda l'utilizzo degli elenchi pubblici per ricerche derivate o a criteri multipli, la situazione è analoga e, anzi, tale trattamento potrebbe configurare anche un'indebita violazione della *privacy*. È necessario considerare che gli interessi alla tutela dell'abbonato prevalgono sugli interessi del responsabile del trattamento o dei terzi.

Di conseguenza, tale trattamento è legittimo solo se l'interessato ha dato il proprio consenso informato prima dell'inserimento dei suoi dati personali in elenchi pubblici con funzioni di ricerca derivata o a criteri multipli (articolo 7, lettera a) e articolo 2, lettera h) della direttiva 95/46/CE).

In pratica, ciò significa che:

- è necessario ottenere il *consenso specifico e informato* dell'abbonato prima dell'inserimento dei dati personali che lo riguardano in elenchi pubblici di ogni tipo (telefonia tradizionale e mobile, posta elettronica, firme elettroniche, ecc.) utilizzati per ricerche derivate o a criteri multipli;
- *in particolare*, il responsabile del trattamento deve informare l'abbonato
 - circa l'utilizzo dei dati personali negli elenchi alfabetici,
 - se, e in quale misura, si intende utilizzare i dati personali dell'abbonato in servizi di ricerca derivata o a criteri multipli (quale tipo di ricerca a criteri multipli è consentito),
 - del suo diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun onere, la sua decisione di consentire ciascun tipo specifico di trattamento dei dati.
- Il responsabile del trattamento deve inoltre attuare *misure tecniche ed organizzative* appropriate ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati tutelati (cfr. articolo 17 della direttiva 95/46/CE). Ciò significa, ad esempio, che il *database* dovrà essere progettato al fine di impedire, per quanto possibile, usi fraudolenti, quali modifiche illecite dei criteri di ricerca oppure la copia o l'accesso all'intero *database* per ulteriori elaborazioni. I criteri di ricerca, ad esempio, dovranno essere abbastanza precisi da consentire solo la visualizzazione di un numero limitato di risultati per

4 Seguendo la stessa linea, il gruppo di lavoro internazionale sulla tutela dei dati nel settore delle telecomunicazioni (Gruppo di Berlino) ha approvato, nel corso della sua ventitreesima riunione, una posizione comune sugli elenchi derivati 4 che recita che "l'esistenza degli elenchi derivati, senza regole specifiche per la tutela, può minacciare gravemente la *privacy*". La posizione comune sottolinea, inoltre, che la finalità di un elenco derivato "(...) non è identica a quella di un elenco telefonico: un elenco telefonico consente di ottenere il numero telefonico di una persona nota, a partire dal suo nome e da un criterio geografico, mentre la finalità di un elenco derivato è quella di ricercare l'identità e l'indirizzo di abbonati dei quali si conosce esclusivamente il numero telefonico". Analogamente, il gruppo di Berlino afferma che l'attuazione di una ricerca derivata in un elenco telefonico senza il consenso della persona interessata "(...) costituisce una raccolta di informazioni illegittima".

Un parere ancora più dettagliato in questo senso è stato approvato dalla commissione belga per la tutela dei dati nel giugno 1999 (Commission de la protection de la vie privée, recommandation n. 01/1999 du 23 juin 1999, disponibile all'indirizzo: <http://www.privacy.gov.be>

pagina. Il risultato dovrà essere quello di garantire, anche con mezzi tecnici, le finalità di ricerca alle quali l'abbonato ha dato il proprio consenso.

Tali condizioni non si applicano solo agli operatori delle telecomunicazioni, ma anche ad altre parti, quali i redattori, e pertanto a *tutti* coloro che desiderano utilizzare dati personali al fine di offrire elenchi o servizi di ricerca a criteri multipli (5).

Conclusioni

Viste le considerazioni esposte in precedenza e considerato il quadro giuridico creato dalla direttiva 97/66/CE e dalla direttiva 95/46/CE, il gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è del parere che il trattamento dei dati personali all'interno di elenchi derivati o nell'ambito di servizi di ricerca a criteri multipli senza il consenso informato ed inequivocabile dell'abbonato sia iniquo ed illegittimo. Per rendere legittimo tale trattamento è necessario rispettare le condizioni esposte in precedenza.

Il gruppo di lavoro accoglie con favore ed appoggia pienamente la proposta della Commissione europea per un progetto di direttiva riguardante il trattamento dei dati personali e la tutela della *privacy* nel settore delle comunicazioni elettroniche (6) che prende in considerazione le varie possibilità di utilizzo, in particolare, degli elenchi elettronici pubblici (quali le funzioni di ricerca derivata). Il progetto di direttiva prevede che l'abbonato dia il proprio consenso informato all'inserimento dei suoi dati personali in un elenco pubblico, per finalità ed entro limiti determinati. La proposta della Commissione adatta pertanto le norme alla realtà considerando il fatto che per i nuovi servizi elettronici di comunicazione, quali GSM e posta elettronica, la maggioranza degli abbonati non desidera rendere pubblico il proprio numero di cellulare e il proprio indirizzo di posta elettronica e la maggior parte dei fornitori del servizio ha in pratica rispettato i desideri dei propri abbonati per evidenti ragioni commerciali.

Il gruppo di lavoro apporterà ulteriori contributi alla discussione su tutte le questioni riguardanti tale progetto di direttiva.

Fatto a Bruxelles il 13 luglio 2000

Per il gruppo di lavoro

Il presidente

Stefano RODOTÀ

⁵ Vedere la definizione di "responsabile del trattamento" all'articolo 2, lettera d) della direttiva 95/46/CE. ⁶ Cfr. COM xxx (adottata il 12 luglio 2000).
⁶ Cfr. il parere xxx sul riesame della direttiva 97/66/CE, approvato il xxx).

**124 PARERE 6/2000 SUL PROBLEMA DEL GENOMA (APPROVATO
IL 13 LUGLIO 2000)****Il gruppo di lavoro sulla protezione degli individui per il trattamento dei dati personali**

istituito in virtù della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (1), considerando gli articoli 29 e 30, paragrafi 1 (a) e 3, della direttiva citata, considerando il proprio regolamento ed in particolare gli articoli 12 e 14,

**ha approvato il parere seguente:
Parere 6/2000 sul genoma umano e la riservatezza**

Il completamento di una prima versione della mappa del DNA è stato annunciato di recente dai partecipanti al progetto sul genoma umano.

Il gruppo di lavoro riconosce che questo risultato, di grande significato, può permettere la diagnosi e la terapia delle malattie in maniere precedentemente inimmaginabili.

In occasione della presentazione pubblica il 26 giugno, è stato riconosciuto che i rischi di abuso delle conoscenze genetiche sollevano legittime preoccupazioni per la riservatezza degli individui. Il gruppo di lavoro condivide queste preoccupazioni. La decodificazione della mappa del DNA costituisce la premessa di nuove scoperte e applicazioni nel settore degli esami genetici. D'altra parte, le relative informazioni possono permettere di identificare gli individui, collegarli ad altri, e rivelare complessi elementi d'informazione sul futuro sviluppo e sulle future condizioni sanitarie delle persone e di coloro ai quali sono collegate geneticamente.

Il gruppo di lavoro desidera sottolineare l'importanza della riservatezza in quanto diritto fondamentale, e la conseguente necessità di applicare le nuove tecnologie genetiche con salvaguardie adeguate alla protezione di tale diritto.

Fatto a Bruxelles, 13 luglio 2000

Per il gruppo di lavoro

Il Presidente

Stefano RODOTÁ